

Sent. n. 102/2023 pubbl. il 03/08/2023

Rep. n. 113/2023 del 03/08/2023

RISTR. DEBITI N. 26/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCURSUALI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 46-1/ dell'anno 2023 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto

da

[REDACTED] (avv. SALVATORE MARTORANA
TUSA VIA SAVERIO CAVALLARI 28 PALERMO) per procura
in calce al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da **[REDACTED]**
[REDACTED] data 9.3.2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale,
posto che il centro degli interessi principali del debitore – da
presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione
prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dal

*Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concurso*



Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, dott. Giovanni D'Antoni, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 30.3.2023, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII e con decreto del 25.5.2023 è stata autorizzata la rimessione in termini; dato atto che, con nota depositata il 26.6.2023, l'OCC ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che è pervenuta un'unica osservazione da parte di Idrogeno spe srl;

rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) riassunta nella seguente tabella:



Elenco Creditori	Totale del debito	Descrizione
Bcc Npl	49.917,35	Residuo mutuo Ristrutturazione
Bcc Npl		
Regione siciliana	1.073,89	Bolli automobilistici
Comune di Monreale	3.838,90	Imposte comunali
Agenzia delle Entrate	650,21	
Idrogeno	100.445,18	Residuo mutuo Prima casa
Idrogeno		
Findomestic	13.008,00	Cessione del quinto
Findomestic		
Totale debiti	168.933,53	

considerato che il ricorrente nel proprio piano ha previsto la corresponsione in un arco temporale di 10 anni nei seguenti termini:

- per i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- per i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili ex art. 2752, comma 1, c.c. nella misura del 30%;
- per i crediti chirografari nella misura del 30%, fatta eccezione per interessi e sanzioni nella misura del 5%;

rilevato che, a tal fine, il piano prevede il versamento di n.120 rate mensili da € 400,00 ciascuna, per un totale di € 42.090,25;

rilevato che [redacted] assolverà a tale impegno destinando ai creditori una quota del proprio reddito, tenuto conto che l'abitazione è stata già oggetto di decreto di

*Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concordatarie*



trasferimento a seguito di espropriazione immobiliare;
considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e della ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
rilevato che le osservazioni formulate dal credito Idrogeno spe srl non sono accoglibili;
rilevato, invero, che il credito residuo del creditore che ha formulato osservazioni è di natura chirografaria - al pari degli altri creditori - e che è già stata destinataria di assegnazioni di somme, non vi è ragione di differenziare la posizione rispetto agli altri creditori né la proposta di piano è incongrua in rapporto al reddito della ricorrente e alla percentuale di soddisfazione del credito;
rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice - a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano - liquida il compenso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;
ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere

*Tribunale di Palermo
sez. IV civile - procedure
concorsuali*



la liquidazione di un acconto;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente
ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
proposto da [REDACTED]

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione
al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC avv
Daniele Di Cristina., vigili sull'esatto adempimento del piano,
risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga
a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione
del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che
verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al
giudice una relazione finale;

DISPONE

*Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali*



che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a ~~████████████████████~~ la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice e in particolare la sospensione della procedura esecutiva rg es 231/2022;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

chiusa la presente procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza



al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, avv. Daniele Di Cristina

Così deciso in Palermo, 03/08/2023

Il Giudice

Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

*Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali*

